

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8079	10 novembre 2021	ISTITUZIONI
Concerne		

Modifica della Legge sul notariato del 26 novembre 2013 e della Legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013 concernente la digitalizzazione del settore notarile

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio volto all'ammodernamento informatico dell'istituto del notariato e del settore cantonale dei registri, postuliamo la creazione dell'archivio notarile elettronico, con conseguente archiviazione digitale degli atti ivi contenuti, come pure l'introduzione del notariato digitale tramite la possibilità di allestire copie autentiche in forma elettronica certificata di atti pubblici, l'autentica elettronica di firma nonché la certificazione elettronica di una copia di documento.

Il valore del progetto qui proposto va inteso come il primo passo verso il notariato digitale cantonale, al quale ne seguiranno altri nei prossimi anni che toccheranno in maniera più ampia l'ordinamento giudiziario cantonale.

1. PREMESSA

Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso si sta assistendo nei rami di attività più disparati a un sempre più vorticoso sviluppo della digitalizzazione alimentato dalle accresciute esigenze dell'economia e dell'utenza in generale tese a una maggiore efficienza e tempestività, alle quali anche il settore della giustizia non riesce immune. Confederazione, Cantoni e Comuni sono impegnati in prima linea, contestualmente alla "Strategia Svizzera Digitale" (cfr. digitaldialog.swiss.it *sub* piano d'azione) nella politica digitale volta a favorire e incentivare procedimenti innovativi nell'ambito dell'*e-government* (su questo aspetto, va menzionato il Messaggio n. 19.016 approvato dal Parlamento federale nel settembre 2019 concernente la promozione della piazza economica svizzera negli anni 2020-23 che prevede degli strumenti che intendono contribuire alla trasformazione digitale del tessuto economico, aumentando così l'attrattività e la competitività dell'economia svizzera, cfr. Foglio federale 2019 2035). Nel contesto giudiziario si evidenzia il progetto nazionale al quale partecipa attivamente anche il nostro Cantone, denominato "Justitia 4.0", focalizzato sulla digitalizzazione della giustizia civile, penale e amministrativa tramite la gestione elettronica degli atti e lo scambio dei medesimi per via elettronica, facendo capo a una piattaforma digitale di scambio dati sicura e autorizzata (www.justitia40.ch).

In previsione di un transito graduale a questa tecnologia oramai ineludibile, ci si prefigge con il presente messaggio di intraprendere nel settore della giustizia cantonale un primo

passo significativo volto a concretizzare da un lato un obiettivo della predetta “Strategia Svizzera Digitale”, ovvero quello di permettere all’economia e alla popolazione di sbrigare in modo efficiente le loro pratiche in formato digitale, dall’altro quanto sancito in materia di *e-government* dal Programma di legislatura cantonale 2019-23 (cfr. Asse strategico 1, Rapporti con la cittadinanza e le istituzioni, obiettivo n. 1), ammodernando così l’istituto del notariato.

La rapida e costante evoluzione tecnologica in atto nell’ambito della tenuta del Registro fondiario federale e la confezione degli atti pubblici ha fatto sì che la tenuta digitale dei dati del Registro fondiario federale risulta oggi introdotta a livello svizzero in modo praticamente generalizzato, mentre anche le comunicazioni e gli invii per via elettronica si trovano a uno stadio avanzato, coinvolgendo in particolare l’attività notarile e bancaria. Nello specifico del settore dei registri della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, a livello legislativo è già esplicitata una strategia di rafforzamento dei servizi digitali, contenuta in particolare nella Legge cantonale sul notariato, che prevede l’implementazione di istituti notarili elettronici e nella Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali, atta tra l’altro a favorire l’utilizzo di certificati digitali, firma elettronica e sigilli elettronici.

La digitalizzazione dei servizi in ambito dei registri diviene quindi una necessità, nell’interesse dei cittadini e dell’economia, nell’ottica di restare al passo con l’evoluzione della tecnologia, dove velocità d’esecuzione ed efficienza del servizio rivestono ruoli cruciali.

L’archivio notarile è in uso presso il notariato ticinese sin dalla metà del XIX secolo ed è volto a garantire una copia supplementare a fini di sicurezza degli atti notarili il cui originale permane presso il notaio rogante. Con il tempo è divenuta preponderante la funzione legata al prelievo dell’imposta di bollo effettuato con l’insinuazione dell’atto presso l’archivio notarile che costituisce un non trascurabile cospice di entrate per l’erario cantonale (cfr. Messaggio governativo n. 6491 del 5 aprile 2011 relativo alla nuova Legge sul notariato, p. 17).

La creazione di un nuovo archivio notarile digitale in sostituzione di quello cartaceo partendo dalla realizzazione di una copia elettronica e il relativo invio mediante una piattaforma sicura nonché l’integrazione in un sistema elettronico di archiviazione seguiti dalla relativa tassazione, implica un totale sovvertimento dell’odierna strategia di archiviazione che permette fra altro di risolvere l’assillo di reperire sempre nuovi spazi per la conservazione degli atti cartacei oggi allocati in luoghi disparati e i costi ivi derivanti. L’attuale Legge sul notariato già prevede la delega al Governo della facoltà di disciplinare l’archiviazione elettronica degli atti pubblici, la nuova impostazione tecnologica impone tuttavia un intervento legislativo, oggetto del presente Messaggio.

2. BASI LEGALI

La Confederazione ha da tempo introdotto nella sua legislazione le basi legali atte a permettere la tenuta informatica del *registro fondiario*, segnatamente all’art. 949a CC (RU 1991, 1404; RU 2004, 5085; messaggio del Consiglio federale 01.044 del 3 luglio 2001, FF 2001, 5109) che prescrive per i Cantoni la necessità di ottenere un’autorizzazione preliminare da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia a tale scopo e delega al Consiglio federale il compito di disciplinare l’accesso ai dati, la conservazione a lungo termine e le condizioni per le comunicazioni per via elettronica dei dati (cfr. artt. 39-45 dell’Ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011, ORF, RS 211.432.1).

Parallelamente con l'art. 943 cifra 10 CO si sono poste le basi per la tenuta informatizzata del *registro di commercio*, le comunicazioni elettroniche e la trasmissione dei dati (RU 2004, 5085). A partire da gennaio 2013 gli Uffici del registro di commercio (URC) devono garantire la trasmissione per via elettronica di richieste e allegati (art. 175 in combinato disposto con l'art. 12b e segg. dell'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007, ORC, RS 221.411, Edgar Philippin, Numérisation et registre du commerce, RSDA 2018, p. 21 ss.). In merito alla comunicazione per via elettronica, gli artt. 40 ORF e 12c ORC fanno riferimento all'Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 (OCE-PCPE, RS 272.1). Si segnala in questo contesto la nuova Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG), legislazione che permetterà l'implementazione del progetto nazionale "Justitia 4.0", sottoposta in consultazione a cavallo del 2020-21, per la quale si attende entro fine 2022 il rapporto del Consiglio federale. Inoltre, tramite "juspace.ch" l'Ufficio federale di giustizia ha creato un portale per la trasmissione elettronica di richieste e allegati disponibile tra l'altro per gli uffici del registro di commercio.

Nell'ambito del *registro fondiario* la digitalizzazione è avanzata in modo minore, anche a motivo di un interventismo meno pronunciato da parte della Confederazione, che comunque è in atto. La revisione del libro IV del Codice civile in vigore dal 1° gennaio 2012 nell'ambito dei diritti reali ha introdotto un'innovazione fondamentale mediante il nuovo art. 55a TF CC il cui cpv. 1 facoltizza i Cantoni ad autorizzare i pubblici ufficiali a rilasciare copie autentiche di atti da loro redatti per via elettronica mentre il cpv. 2 quale logico corollario abilita i pubblici ufficiali a certificare elettronicamente la conformità agli atti originali cartacei di copie da loro effettuate per via elettronica nonché l'autenticità di firme (cfr. RU 2011, 4637; FF 2007, 4845; Denis Piotet, De la tenue traditionnelle du Registre foncier et de ses plus récents aménagements à l'acte authentique électronique et à l'appel de données en ligne: sécurité, transparence et protection des données in La réforme des droits réels immobiliers, a cura di B. Foëx, Ginevra 2012, p. 117 ss.). A tale scopo il pubblico ufficiale dovrà utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle- RS 943.03, cfr. art. 55a cpv. 3 TF CC), munita della prova dell'abilitazione a redigere atti pubblici, ossia l'equivalente del tabellionato notarile (art. 10 dell'Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica dell'8 dicembre 2017, OAPuE, RS 211.435.1, entrata in vigore il 1° febbraio 2018; nel medesimo tempo è pure entrata in vigore la nuova Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, OAPuE-DFGP), ottenibile tramite il registro dei pubblici ufficiali (RegPU) messo a disposizione dalla Confederazione previa iscrizione all'albo notarile cantonale curato dell'Autorità di vigilanza rappresentata in Ticino dal Tribunale di appello. Ciò costituisce una premessa fondamentale al fine di permettere lo svolgimento di transazioni per via elettronica. L'originale per ora continua a sussistere in forma cartacea, ma la forma elettronica viene parificata alla forma cartacea (art. 3 cpv. 1 lett. b ORF). La relativa applicazione presuppone che l'Ufficio dei registri sia abilitato dal Cantone alla pratica del commercio elettronico (art. 3 cpv. 2 ORF). Le disposizioni esecutive in materia demandate al Consiglio federale dall'art. 55a cpv. 4 TF CC sono contemplate agli artt. 10 ss. OAPuE (cfr. Anja Risch, Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen, in Aktuellen Themen zur Notariatspraxis, Berna 2020, p. 12 ss.).

A inizio 2019 la Confederazione ha posto in consultazione un progetto di nuova Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (AP LAPuE)

destinata a sostituire il vigente art. 55a TF CC, prefiggendosi di passare alla rogazione di atti pubblici confezionati integralmente in forma elettronica entro un termine di transizione decennale (artt. 2 e 9 cpv. 2 AP LAPuE), riprendendo in parte un precedente progetto del 2012 poi abbandonato relativo alla disciplina del diritto notarile a livello svizzero. Su tale eventualità sono state espresse alcune perplessità (cfr. Denis Piotet, art. cit., p. 134; Jürg Schmid, Elektronische öffentliche Urkunde im Verfahren mit den Registerbehörden, ZBGR 89/2008, p. 257). Parimenti si prevede di introdurre l'obbligo di allestire copie autentiche e autenticazioni di copie e firme in forma elettronica nonché copie cartacee autentiche di documenti in forma elettronica entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della citata legge (artt. 3 e 9 cpv. 1 AP LAPuE, cfr. Rapporto esplicativo dell'Ufficio federale di giustizia dell'11 dicembre 2018 relativo alla Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, AP LAPuE). La consultazione si è conclusa l'8 maggio 2019; le prese di posizione dei Cantoni e degli enti, associazioni e autorità interessati sono attualmente al vaglio dell'Ufficio federale di giustizia.

Dal 1° gennaio 2019, poi, i Cantoni dotati di supporti informatici per il Registro fondiario sono abilitati ad avvalersi di organizzazioni private al fine di garantire l'accesso ai dati del Registro fondiario (portali di informazione) come pure per la diffusione di dati fondiari liberamente fruibili e assicurare il commercio elettronico (art. 949d CC). In questo ambito è da tempo attiva con il supporto della Confederazione Six Sis Terravis AG costituita all'uopo su iniziativa di un gruppo di istituti bancari che sta conoscendo una crescente affermazione tramite la piattaforma elettronica d'informazione elettronica per dati del registro fondiario e dati della misurazione ufficiale in Svizzera denominata Terravis (cfr. Barbara Widmer, Der lange Weg der digitalen Grundbuchzugriffe: Die Plattform Terravis, AJP 12/2029, p. 1303 ss.), che comprende gran parte dei Cantoni svizzeri, tra i quali anche il Ticino. Degna di nota è pure in questo ambito l'applicazione in uso dal 2015 presso il Canton Vaud denominata *ReqDes* destinata ad assicurare una piattaforma di trasmissione elettronica fra i notai vodesi e vari uffici dell'Amministrazione cantonale vodese. *ReqDes* è pure collegata a un sistema di tabellionato elettronico compatibile con il RegPU e di archiviazione digitale degli atti notarili disponibile tramite SDMS SA. Sono previsti in futuro importanti sviluppi a dipendenza dei progressi attuati negli altri Cantoni.

3. LEGISLAZIONE NOTARILE

In base al sistema federalistico, originariamente ai Cantoni era riconosciuta nel campo notarile una competenza quasi esclusiva. Gradualmente il diritto federale ha posto ulteriori limitazioni riconducibili a esigenze costituzionali e di diritto materiale per cui oggi viene a sussistere una competenza concorrente. Il diritto federale definisce ora la nozione di atto pubblico fissandone i requisiti minimi, mentre ai Cantoni spetta la relativa messa in opera mediante normative di diritto pubblico di carattere essenzialmente organizzativo e procedurale (art. 55 TF CC, cfr. Michel Mooser, in Pichonnaz/Foëx/Piotet a cura di, Commentaire romand Code Civil II, Basilea 2016, ad art. 55 TF CC).

In Ticino i dati del Registro fondiario federale sono custoditi ed elaborati tramite un programma digitale cantonale proprio denominato SIFTI (Sistema d'Informazione Fondiaria del Canton Ticino), attivato gradualmente a partire dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso previo avallo da parte dell'Autorità federale e su decisione dell'Autorità di vigilanza in applicazione dell'art. 111o del cessato Regolamento sul registro fondiario del 22 febbraio 1910, attuale art. 160 ORF. Il programma cantonale SIFTI si rivela oramai vetusto e bisognoso di interventi oggi giorno sempre più malagevoli e onerosi da implementare. Esso non consente fra altro ai notai di procedere a invii per via elettronica, sebbene l'art. 45a della Legge sul registro fondiario in vigore dal 1° gennaio 2012 già

lo preveda. Attualmente è in fase di approfondimento la ricerca di valide alternative orientata verso due sistemi attualmente in uso nel resto della Svizzera. Questa situazione non permette di realisticamente pronosticare l'introduzione in tempi brevi delle transazioni per via elettronica, il cui avvio viene demandato dal Legislatore federale ai singoli Cantoni (art. 39 ORF). Per contro tale problema non sembra porsi nell'ambito del Registro di commercio basato su un software già collaudato e costantemente aggiornato a livello svizzero. Approfondimenti per concretizzare invii per via elettronica in tale ambito sono attualmente in corso, nell'ottica di poterli implementare il prossimo anno.

La vigente Legge sul notariato è stata adottata il 26 novembre 2013. Essa ha conosciuto un periodo di gestazione relativamente lungo che non ha permesso di tenere compiutamente conto delle ultime recenti evoluzioni. Vi si trovano comunque già le norme essenziali che delegano al Governo il compito di regolare la materia qui in esame.

4. ORIGINE E BENEFICI DEL PROGETTO

Allo scopo di concretizzare i servizi digitalizzati come da Linee Direttive 2015-19, nell'ottica di promuovere i cambiamenti strutturali nei cicli di lavoro e di comunicazione dell'Amministrazione cantonale, per offrire ai cittadini e all'economia un numero crescente di prestazioni in formato elettronico, lo scrivente Consiglio ha istituito nel 2018 un gruppo di lavoro *ad hoc* incaricato di proporre le modifiche ritenute indispensabili per la creazione di un archivio notarile elettronico, segnatamente definendo le esigenze giuridiche e la struttura informatica necessaria onde permettere la sostituzione dell'archivio notarile cartaceo attualmente in essere. Il gruppo di lavoro era composto dai rappresentanti delle cerchie interessate segnatamente le Divisioni della giustizia e delle contribuzioni, il Centro sistemi informativi, l'Archivio di Stato e dell'Ordine dei notai sotto il coordinamento della Sezione dei registri della Divisione della giustizia.

Nel rapporto finale dell'aprile 2019 cui ha fatto seguito un *Addendum* nel novembre 2019, è stata proposta la creazione dell'archivio notarile elettronico con l'estensione del progetto alla configurazione elettronica di due ulteriori istituti notarili peraltro già sostanzialmente presenti *in nuce* nella vigente Legge sul notariato e meglio l'autentica di firma elettronica e la certificazione elettronica di una copia di documento. Coerentemente con la visione globale di digitalizzazione dei servizi dell'Amministrazione cantonale di cui alle predette Linee Direttive, riprese in quelle del periodo 2019-23, e agli sviluppi federali, lo scrivente Consiglio, ha reputato congrua l'estensione proposta, qui postulata.

I vantaggi pratici e obiettivi derivanti dalla presente proposta di razionalizzazione sono evidenti: innanzitutto verrà meno la necessità di ulteriori infrastrutture per il deposito di atti cartacei liberando, laddove possibile, spazi pregiati su territorio cantonale. Verrà inoltre sensibilmente modernizzato il sistema di fatturazione della tassa di bollo, agevolata la gestione e la ricerca di documenti, l'accesso e la condivisione dei medesimi, automatizzato il processo di ricezione e di distribuzione della posta in entrata e la durata di vita di un documento sarà incrementata con l'archiviazione elettronica che esula dall'usura del formato cartaceo. Il nuovo sistema contribuirà altresì a incentivare la velocizzazione e lo snellimento burocratico della trasmissione degli atti a notai e agli uffici dell'Amministrazione cantonale con ricadute positive a beneficio dell'economia e del servizio reso alla cittadinanza. Al contempo si risponde positivamente a una richiesta di digitalizzazione postulata dall'Ordine dei Notai del Canton Ticino, ma anche dal Parlamento cantonale.

5. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il progetto è stato oggetto di consultazione presso le cerchie interessate nel corso del mese di settembre 2021, in particolare sono stati coinvolti l'Archivio di Stato, la Commissione per il notariato del Tribunale d'appello, la Divisione delle contribuzioni, l'Ordine dei notai e l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Tutti gli attori hanno accolto con favore e senza riserve la proposta a loro sottoposta.

6. LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PROPOSTE

1. L'archivio notarile elettronico

1.1 Considerazioni generali

Il nuovo metodo qui preconizzato è destinato a soppiantare l'attuale archivio elettronico cartaceo mediante un sistema di trasmissione e di archiviazione elettronica attuata tramite un canale elettronico riconosciuto e sicuro.

La creazione dell'archivio notarile elettronico coinvolge diversi attori, e meglio:

- la Confederazione (Dipartimento federale giustizia e polizia) per il Registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU) e la validazione dei rogiti notarili elettronici;
- l'Ordine dei notai del Cantone Ticino come parte interessata al progetto;
- l'Autorità di vigilanza cantonale presso il Tribunale di appello per la gestione e la verifica del RegPU;
- la Divisione della giustizia per il tramite della Sezione dei registri con i rispettivi uffici distrettuali (DG/SR/URF) per la gestione dell'archivio notarile elettronico;
- il Centro dei sistemi informativi (CSI, CC CSI SAP) e il Centro di competenza SAP (DFE/CC SAP SF) per l'implementazione della soluzione;
- il fornitore di servizi PrivaSphere AG per la trasmissione sicura dei documenti digitali;
- il fornitore di servizi eOperations Svizzera AG per la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nel campo delle prestazioni elettroniche delle autorità per la popolazione e l'economia.

Due sono le piattaforme agibili individuate, segnatamente quella di PrivaSphere AG di cui si è detto sopra e di IncaMail de La Posta, sinora le sole riconosciute dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con decisione del 19 maggio 2016 per il trasferimento di dati sicuro in ambito procedurale (cfr. Ordinanza del predetto Dipartimento sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale del 16 settembre 2014, RS 272.11). La prima appare di primo acchito maggiormente consona alle esigenze richieste. Dalle verifiche effettuate nell'ambito dei canali di trasmissione infatti è emersa una maggiore propensione per la soluzione PrivaSphere AG, poiché già in uso presso l'Ufficio del registro di commercio e le Preture e soprattutto in considerazione del fatto che supporta la dimensione stimata degli invii, superiore ai 10 Mb (Scheda Radar CSI, capitolo 3.5.3 Trasmissione).

Nella pratica, il futuro sistema prevede che il notaio all'uopo dovrà allestire una copia conforme digitalizzata dell'atto originale munito della certificazione di firma qualificata e del sigillo elettronico tramite il RegPU. L'atto una volta pervenuto all'Ufficio registri verrà archiviato tramite la piattaforma FileNet disponibile presso l'Amministrazione cantonale quale soluzione di archiviazione elettronica e la relativa fatturazione sarà elaborata

conformemente alla Legge sull'imposta di bollo (LBol) tramite il programma informatico di contabilità e fatturazione (SAP) in sostituzione del vigente programma informatico proprio degli Uffici dei registri (CONTUR).

Va osservato come si è qui propeso per rinunciare a scansionare gli atti cartacei destinati all'archivio notarile nel periodo transitorio. In tal modo verranno risparmiati ulteriori costi e ottimizzate le risorse, essendo infatti la scansione un'attività senza alcun valore aggiunto per l'utenza. Nello specifico con la scansione da parte dell'Amministrazione cantonale di una copia autentica cartacea di un atto pubblico confezionata e certificata da un notaio, verrebbe creato un nuovo documento digitale di cui bisognerebbe garantirne la validità (con un intrinseco maggior rischio di errori o dati incompleti). Tale scansione implicherebbe inoltre una presa a carico di responsabilità da parte dell'archivista notarile (verifiche, firma digitale). Infine la creazione di una copia elettronica non autorizzerebbe la distruzione della copia autentica cartacea originale, giacché solo essa costituisce l'atto che deve essere depositato all'archivio notarile. Quanto precede, a conferma della bontà della scelta di rinunciare a tale procedimento.

1.2 Progetto

Il progetto si prefigge l'obiettivo di introdurre una nuova soluzione di archivio notarile elettronico, destinata a modernizzare la situazione gestionale attuale attraverso nuovi elementi tecnologici che permettono di razionalizzare l'esigenza di spazio fisico per l'archiviazione, passando dal cartaceo al digitale e facilitando la trasmissione dei dati, grazie all'introduzione di un canale di trasmissione dati elettronico sicuro. In particolare, si intende informatizzare tanto il processo di trasmissione quanto l'archiviazione degli atti. Il progetto, oltre alla componente tecnologica e digitale innovativa, avrà un impatto importante a livello organizzativo e gestionale: il processo di trasmissione degli atti notarili, dalla loro elaborazione, alla gestione, archiviazione e fatturazione, sarà in effetti oggetto di diversi cambiamenti e di alcune ottimizzazioni.

Il progetto è suddiviso nei seguenti cinque processi di lavoro e di elaborazione principali:




1. Il notaio dovrà possedere una firma elettronica riconosciuta, essere iscritto al Registro dei pubblici ufficiali svizzero (RegPU) e accettato dall'Autorità di sorveglianza cantonale presso il Tribunale di appello.
2. Il notaio dovrà scansionare gli atti cartacei e creare dei documenti elettronici certificati, in formato PDF/A a lunga conservazione, apporre la sua firma elettronica tramite un programma di sua libera scelta e apporre anche il sigillo elettronico che attesta la sua iscrizione al RegPU tramite programma fornito dalla Confederazione.
3. Il notaio dovrà trasmettere i documenti elettronici certificati nelle modalità di cui al p.to 2 che precede, tramite un canale di trasmissione sicuro e certificato al distretto del Registro fondiario di riferimento.

4. L'Ufficio del registro fondiario riceverà, tramite e-mail sicura, l'atto notarile elettronico, procederà alle verifiche di legge tramite programma fornito dalla Confederazione, alla registrazione della pratica nel programma contabilità e fatturazione (SAP) in uso presso l'Amministrazione cantonale e all'archiviazione in formato elettronico (IBM FileNet, ad oggi in uso all'Amministrazione cantonale).
5. La fatturazione dell'imposta di bollo da parte dell'archivista notarile sarà gestita e integrata nel sistema di fatturazione SAP.

Nel dettaglio, il notaio dovrà allestire, tramite apposita scansione, una copia conforme digitalizzata in formato PDF/A dell'atto notarile originale e munirla della sua certificazione di firma qualificata e del sigillo elettronico del RegPU (il pubblico ufficiale dovrà utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle-RS 943.03, cfr. art. 55a cpv. 3 TF CC). Il documento elettronico verrà trasmesso all'Ufficio del registro fondiario attraverso un canale di trasmissione sicuro riconosciuto dall'autorità federale. I costi di trasmissione degli atti digitali saranno a carico del mittente (notai-loro clienti), alla stregua degli odierni costi di invio postale, ciò nell'ottica di un'equa ripartizione dei costi in analogia con quanto avverrà nell'ambito del sistema giudiziario digitalizzato "Justitia 4.0". L'atto notarile, una volta pervenuto via e-mail criptata all'Ufficio del registro fondiario, verrà verificato e archiviato tramite la piattaforma FileNet (già in uso presso l'Amministrazione cantonale quale soluzione di archiviazione elettronica) e la relativa fatturazione sarà elaborata conformemente alla Legge sull'imposta di bollo (LBoI) tramite SAP DS in sostituzione del vigente sistema CONTUR (programma attualmente in uso presso gli Uffici dei registri e già tecnicamente superato). L'implementazione della fatturazione e dei relativi incassi saranno svolti dall'Archivio notarile competente integrati nel sistema standard attuale di fatturazione dell'Amministrazione cantonale.

Il modello di base e di riferimento della soluzione di archivio notarile elettronico può quindi essere così schematizzato:



Un modello di base, contraddistinto dalla suddivisione fra perimetro esterno all'Amministrazione cantonale (attività e operazioni dei notai, predisposizione, preparazione e invio dei rogiti) e perimetro interno all'Amministrazione cantonale (archivista Ufficio dei

registri, con ricezione e-mail, gestione integrata del programma SAP/SAP SD e archiviazione FileNet), connessi fra loro per mezzo del canale di trasmissione sicuro e certificato della società esterna PrivaSphere AG, già fornitrice di servizi all'Amministrazione cantonale.

1.3 Basi legali

Le modifiche qui postulate per implementare l'archivio notarile elettronico saranno concretizzate nel Regolamento sul notariato o in un nuovo Regolamento *ad hoc* sulle copie e autenticazioni in forma elettronica, in ragione soprattutto del dinamismo proprio al settore digitale che imporrà un costante lavoro di aggiornamento delle norme negli anni a venire. Da qui la modifica proposta dell'art. 85 cpv. 1 e 2 della Legge sul notariato che rimanda al disciplinamento delle modalità di archiviazione, compresa quella elettronica, al Regolamento.

1.4 Periodo transitorio

Il Consiglio di Stato stabilirà la data dell'obbligatorietà di insinuazione delle copie autentiche dell'archivio notarile unicamente in forma elettronica. L'implementazione graduale permetterà difatti agli attori coinvolti di familiarizzarsi con le nuove tecnologie e metabolizzarne l'uso, senza tale obbligo si manterrebbe infatti a tempo indeterminato un doppio regime, cartaceo ed elettronico, che ingenererebbe maggiori oneri per l'apparato amministrativo e inibirebbe la spinta propulsiva al cambiamento. Si propone pertanto di ampliare l'art. 85 LN con un nuovo capoverso (cpv. 2), grazie al quale è data facoltà al Consiglio di Stato di stabilire il *dies a quo* dell'obbligo di insinuazione elettronica, verosimilmente valutabile oggi in due anni dall'avvio dell'archiviazione elettronica.

2. Le nuove normative sul notariato digitale

2.1 Considerazioni generali

Tramite il presente messaggio viene altresì proposta l'introduzione di modalità operative in ambito di notariato digitale che permetteranno di far evolvere ulteriormente i servizi digitalizzati del notaio ticinese.

Basandosi sull'attuale art. 68 cpv. 3 LN concernente l'autentica di firma nonché l'art. 71 cpv. 2 LN riguardante il certificato di conformità, si postula un adeguamento di tali norme nell'ottica di chiarire tramite delle basi legali adeguate la concretizzazione delle autentiche elettroniche delle firme sia olografe che elettroniche nonché l'attestazione elettronica della conformità di copie di documenti sia cartacei che elettronici. La possibilità di espletare elettronicamente queste due tipologie di brevetti, che a prima vista potrebbero apparire come dei meri servizi notarili ancillari all'atto pubblico, ha in realtà una grande portata pratica. Essi permetteranno infatti per esempio l'invio elettronico di istanze al registro di commercio (atto costitutivo della società in copia autentica in forma elettronica munito del cartoncino firme degli amministratori della società, con le firme legalizzate in forma elettronica). Il tutto nell'interesse dell'utenza e dell'economia. L'implementazione elettronica di queste due tipologie di brevetti concretizzerà altresì anche nel nostro Cantone quanto già previsto dall'Ordinanza federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE).

2.2 Basi legali

2.2.1 Legge sulla tariffa notarile

A fronte dell'introduzione dell'espletamento in forma elettronica delle predette tipologie di brevetti, si propone qui l'introduzione di una base legale esplicita nella Legge sulla tariffa notarile concernente la tariffa per l'allestimento di copie elettroniche di prima e di seconda edizione di pubblici istrumenti cartacei (artt. 10 e 11 LTN che vedrà l'introduzione della modalità digitale negli artt. 17 e 18 LTN).

2.2.2 Regolamento

Al momento di allestire il Regolamento sul notariato del 2015, lo scrivente Consiglio aveva deciso di non regolare i rinvii concernenti le attività elettroniche/digitali, determinandoli successivamente e contestualmente allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della legislazione federale sul tema. Come indicato per l'archiviazione notarile al punto VI. 1.2 che precede, le modifiche qui proposte saranno concretizzate nel Regolamento sul notariato o in un nuovo Regolamento *ad hoc* sulle copie e autenticazioni in forma elettronica, in ragione soprattutto del dinamismo proprio al settore digitale che imporrà un costante lavoro di aggiornamento delle norme negli anni a venire. Da qui la modifica proposta dei predetti artt. 68 cpv. 3 e 71 cpv. 2 LN che rimandano al disciplinamento dell'autenticazione elettronica di firme olografe ed elettroniche e la certificazione di copie elettroniche di documenti cartacei e di documenti elettronici nel Regolamento.

7. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'implementazione di quanto qui proposto implica la modifica della Legge sul notariato e della Legge sulla tariffa notarile.

1. Legge sul notariato

Articolo 85 - Archiviazione

L'attuale Legge sul notariato all'art. 85 già prevede la delega al Governo della facoltà di disciplinare l'archiviazione elettronica degli atti pubblici. Si rendono così necessarie solo alcune norme esecutive che si prevede di inserire nel Regolamento sul notariato o in uno specifico Regolamento. Si ritiene tuttavia opportuno completare in modo consono la citata disposizione della Legge sul notariato inserendo al cpv. 2 la delega all'Esecutivo cantonale di decretare entro un lasso di tempo ragionevole l'obbligatorietà dell'invio in forma elettronica all'archivio notarile. In tal modo si intende offrire al notaio la possibilità di familiarizzarsi gradualmente coi nuovi strumenti tecnologici concedendo il tempo occorrente per il relativo adattamento in vista del passaggio alla digitalizzazione. In questa fase transitoria sarà pure possibile continuare a inviare all'archivio notarile la tradizionale copia cartacea. Da notare che una volta adottata l'opzione digitale non sarà più permesso tramite disposizione regolamentare per ragioni pratiche tornare al sistema cartaceo.

Articoli 68 e 71 - Autentica di firma e certificazione elettronica

Tramite questa modifica legislativa si vuole promuovere l'estensione del campo dei servizi digitali notarili. Il regime della vigente legge già conosce delle norme che delegano al Governo la facoltà di regolare la materia, esse si rivelano tuttavia almeno in parte necessitevoli di una corrispondente integrazione per le ragioni esposte in precedenza. In effetti, in base all'art. 68 LN, sembra oggi unicamente sussistere la possibilità di rilasciare la

certificazione relativa a firme digitali. Si delinea quindi l'opportunità di estendere nel cpv. 3 tale facoltà anche alla confezione di certificazioni elettroniche di firme olografe. Parimenti l'art. 71 cpv. 2 LN in tema di certificazione di copie elettroniche va integrato in modo simmetrico. In definitiva si disporrà così di una base legale chiara che, precisata nel Regolamento, abilita il notaio ad autenticare per via elettronica sia le firme autografe che quelle elettroniche, nonché di attestare elettronicamente la conformità di copie di documenti sia cartacei che elettronici. In tal modo viene attuato un progresso non indifferente, trattandosi non solo di istituire ulteriori modalità di certificazione e di autenticazione bensì di aprire come sopra accennato il varco a importanti sviluppi in atto in particolare nel campo del Registro di commercio, permettendo l'inoltro di istanze per via elettronica sia per quanto attiene la richiesta che il relativo documento giustificativo. Inoltre è ipotizzabile estendere tale mezzo di comunicazione anche ad altri impieghi, in particolare in seno all'Amministrazione cantonale.

2. Legge sulla tariffa notarile

Articoli 10 e 11 - Scritturazione di copie di prima edizione, copie di seconda edizione e estratti

Parallelamente agli adattamenti introdotti nella Legge sul notariato si ritiene pure necessario integrare la Legge sulla tariffa notarile creando una base legale chiara agli artt. 10 e 11 in vista della percezione di un emolumento in caso di allestimento di copie elettroniche oggi limitata ai pubblici strumenti cartacei sia di copie di prima che di seconda edizione.

Articoli 17 e 18 - Autentiche di firma e autentica di scritti non costituenti rogito

Si tratta qui di integrare nella Legge sulla tariffa notarile anche l'autentica elettronica sia di firme che di atti, copie o scritti non costituenti rogito, ai fini del relativo emolumento.

8. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA E DI RISORSE UMANE

Il progetto di archivio notarile elettronico si rivela dal profilo delle risorse di portata moderata e può essere realizzato in tempi relativamente contenuti, con un impiego limitato di mezzi, sia in termini finanziari che di risorse umane. Per quanto attiene alle risorse finanziarie, si prevede un costo di investimento iniziale massimo pari a fr. 90'000.- (IVA e spese incluse) e un costo ricorrente annuo massimo a gestione corrente pari fr. 13'000.- (IVA e spese incluse), di cui alle voci principali riassunte nella tabella seguente:

Voce di spesa	Costo di investimento (IVA e spese incluse)	Costo ricorrente annuo (IVA e spese incluse)
Licenze e vari	fr. 35'000.--	fr. 7'500.--
Consulenza SAP	fr. 20'000.--	/
Consulenza interfaccia web	fr. 22'000.--	fr. 3'500.--
Riserve (20%)	fr. 13'000.--	fr. 2'000.--
TOTALE	fr. 90'000.--	fr. 13'000.--

Riguardo ai costi per gli spazi di archiviazione fisica (canoni di locazione), essi risultano neutri dal profilo finanziario, in quanto gli atti dei notai non più attivi saranno trasferiti dagli Uffici dei registri distrettuali presso nuovi spazi gestiti dall'Archivio di Stato, come si svolge regolarmente negli ultimi anni. La fase di transizione al digitale non comporterà inoltre costi supplementari di rilievo, atteso come non si intende procedere alla scansione delle copie autentiche che perverranno in forma cartacea. Le spese di realizzazione, manutenzione e

archiviazione verranno per contro sopportati totalmente dall'Ente pubblico, analogamente a quanto avviene oggi con gli atti cartacei, tramite gli introiti della tassa di archiviazione quale contributo causale (art. 20 cpv. 2 LBoI). Anche per quanto concerne le risorse umane dedicate, il progetto in questione ha un impatto neutro, giacché le operazioni di verifica, fatturazione e archiviazione saranno svolte come ora dai cassieri degli Uffici del registro fondiario, che ricoprono in pari tempo anche la funzione di Archivisti notarili. In sintesi, i costi di investimento per il progetto sono ampiamente giustificati se raffrontati all'importanza di una svolta oramai ineluttabile e improcrastinabile legata alla digitalizzazione di questo importante settore cantonale.

9. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il disegno legislativo si inserisce nella visione generale e gli obiettivi tracciati dalle Linee Direttive e dal Programma di legislatura del Consiglio di Stato 2019-23, Asse strategico 1, Rapporti con la cittadinanza e le istituzioni, obiettivo n. 1), volti a implementare gli strumenti di governo elettronico incrementando l'offerta in formato elettronico ai cittadini e all'economia al fine di migliorare i servizi e le prestazioni dell'Amministrazione cantonale sfruttando le opportunità fornite dalla digitalizzazione.

A livello di pianificazione finanziaria, la spesa di investimento relativa al progetto in questione pari a fr. 90'000.- (IVA e spese incluse) è iscritta nel Piano finanziario 2021-2023, settore 22 "Giustizia", posizione 229, WBS 951 50 3019. La spesa ricorrente di fr. 13'000.- (IVA e spese incluse) è a carico del Centro sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia, CRB 951, conto 31580003 "Licenze e manutenzione per elab. centrale e PC". Il Centro sistemi informativi è autorizzato ad aumentare la propria spesa a preventivo.

10. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

Trattandosi di un servizio esclusivamente sorretto dall'organico cantonale non risulterà alcun impatto sugli Enti locali. Al proposito si segnala che i Segretari comunali non sono toccati dalle modifiche legislative in parola, giacché gli atti pubblici da loro rogati (compravendite e permutate) non devono essere trasmessi all'archivio notarile e le loro competenze notarili sono regolate da una legge a sé stante che non recepisce le disposizioni della Legge sul notariato (Legge sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 26 novembre 2013).

11. CONSEGUENZE AMBIENTALI

La tecnologia si rivela sempre di più un'alleata importante per semplificare e rendere più efficienti le attività umane, anche e soprattutto nelle organizzazioni aziendali. In particolare, la digitalizzazione dei servizi si sta dimostrando un passaggio fondamentale per migliorare la circolazione delle informazioni, con evidenti vantaggi anche in termini di sostenibilità ambientale.

L'impatto ambientale afferente le presenti proposte è importante, permettendo una riduzione considerevole dell'uso del cartaceo, riducendo la stampa dei documenti, i consumi di inchiostro e toner, le spedizioni postali per il tramite di autoveicoli, e così via.

Sarà inoltre posto definitivamente fine all'evoluzione di produzione cartacea dei documenti per l'archivio notarile, facendo così venir meno la necessità di ulteriori infrastrutture per il deposito di atti cartacei.

12. CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE FEDERALE E CANTONALE

La proposta oggetto del presente Messaggio governativo è conforme alla legislazione federale e cantonale. Si rimanda su questo punto al capitolo II. Basi legali.

13. CONCLUSIONI

La creazione dell'archivio elettronico notarile e le ulteriori applicazioni che lo affiancano costituiscono un primo passo importante per l'evoluzione digitale del servizio notarile nel nostro Cantone in linea con le odierne esigenze. L'abbandono del mondo cartaceo è destinato a coinvolgere inevitabilmente l'Amministrazione cantonale e i notai e comporterà innegabili vantaggi pratici e obiettivi. Per tutti i motivi qui esposti, vi invitiamo a voler accogliere il presente messaggio e l'allegato decreto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE
sul notariato del 26 novembre 2013; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 novembre 2021 n. 8079 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sul notariato del 26 novembre 2013 è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 3

³Il regolamento disciplina l'autenticazione elettronica di firme autografe e di firme elettroniche.

Art. 71 cpv. 2

²Il regolamento disciplina la certificazione di copie elettroniche di documenti cartacei e di documenti elettronici.

Art. 85 cpv. 1 e cpv. 2 (nuovo)

¹Il regolamento stabilisce le modalità di archiviazione, compresa l'archiviazione elettronica.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'obbligatorietà di insinuazione delle copie autentiche all'archivio notarile unicamente in forma elettronica.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 novembre 2021 n. 8079 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013 è modificata come segue:

Art. 10

**Scritture e
copie di
prima edizione**

Per la stesura dell'originale o delle copie autentiche di prima edizione, anche in forma elettronica, destinate alle parti, all'archivio notarile e agli altri uffici, il notaio ha diritto al massimo a 5 franchi per ogni pagina di scrittura o parte di essa.

Art. 11

**Copie di seconda
edizione e estratti**

Per le copie autentiche di ulteriore edizione, nonché per gli estratti parziali di un atto, anche in forma elettronica, il notaio avrà diritto, oltre a quanto sopra, a un onorario massimo di 200 franchi.

Art. 17

Autentica di firme

Per l'autenticazione di firme, anche in forma elettronica, l'onorario massimo è di 30 franchi; quando le firme da autenticare sono più di due, per ogni firma in più il notaio percepirà al massimo 20 franchi.

Art. 18

**Autentica di scritti
non costituenti rogiti**

Per l'autenticazione anche in forma elettronica di atti, copie o scritti non costituenti rogiti, previa la debita collazione, l'onorario massimo è di 30 franchi per la prima pagina, e di 5 franchi per ogni pagina ulteriore.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di investimento di 90'000 franchi e di un aumento delle spese di gestione corrente del Centro sistemi informativi di 13'000 franchi per gli adattamenti conseguenti alla digitalizzazione del settore notarile

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 novembre 2021 n. 8079 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di 90'000 franchi per gli adattamenti informatici conseguenti alla digitalizzazione del settore notarile, iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Articolo 2

È stanziato un credito annuale ricorrente di 13'000 franchi per le spese relative alla digitalizzazione del settore notarile, iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Articolo 3

Il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.